

1

**SENTENZA**



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La Corte d'Appello di Perugia,

sezione civile

composta dai seguenti magistrati:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1) dott. Magrini Alunno Silvio, | presidente rel.; |
| 2) dott. Ligori Salvatore,      | consigliere;     |
| 2) dott. Vadalà Paolo Giuseppe, | consigliere;     |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 347/2016 del ruolo generale e vertente

tra

Comunità Montana [redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Longo e Claudio Arcaleni

APPELLANTE

E

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv.to [redacted]

APPELLATO

OGGETTO: sanzione amministrativa ex l. 689/1981

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Come in atti

SENT. 326/17  
CRON. 2762/17  
R.G. 34/16

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa [REDACTED] impugnava l'ordinanza n. 1 e 2 del 34.5.2014 della Comunità Montana [REDACTED] sostenendo che il credito era prescritto.

Il Tribunale di Perugia con l'appellata sentenza del 17.7.2015, pubbl. il 22.7.2015, n. 1188/2015, accoglieva l'opposizione e di conseguenza annullava l'ordinanza per intervenuta prescrizione.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Comunità Montana [REDACTED] rilevando l'erronea qualificazione dell'illecito commesso e quindi l'erronea valutazione del dies a quo e del corretto decorso del termine prescrizionale. Quanto al merito l'appellante sosteneva la sussistenza dell'illecito. Contestava infine la condanna alle spese del giudizio poste dal Tribunale a carico della parte opposta.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

1. Il Tribunale, nel valutare gli atti del procedimento amministrativo, ha ritenuto che l'atto di rideterminazione delle sanzioni non fosse sufficiente ad interrompere il decorso della prescrizione.

Per maggior chiarezza si precisa che

- l'accertamento della violazione amministrativa era effettuato dal Corpo Forestale dello Stato il 17.10.2008;
- il verbale di accertamento veniva notificato il 23.10.2008;
- l'ordinanza ingiunzione veniva notificata il 31.4.2014 e quindi oltre il termine di prescrizione quinquennale;
- il 7.3.2011 (quindi entro detto termine) veniva notificato alla parte un provvedimento di rideterminazione della sanzione effettuato con determinazione dirigenziale della Comunità Montana [REDACTED].

Il Tribunale ha ritenuto che tale atto non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione, costituendo le determinazioni dirigenziali un atto atipico del procedimento amministrativo e quindi inidoneo ad interrompere la prescrizione. Ebbene questa Corte non condivide l'assunto del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 28 della legge 689 del 1981 *"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.*

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".

Risulta dagli atti (doc. 4 di parte appellante) che la Comunità Montana nella missiva con cui veniva comunicata la determinazione dirigenziale così testualmente si esprimeva: *"pertanto la SV è invitata ad effettuare il pagamento della sovraindicata di € 30.000,00 risultante dal pv di accertamento p 44/2008 entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della presente avvalendosi dell'allegato bollettino. Si comunica inoltre che in caso di mancato pagamento questo Ente*



procederà all'emissione della relativa ordinanza di ingiunzione con l'applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge". La Comunità con tale atto non solo provvedeva a rideterminare la sanzione, ma manifestava in modo inequivocabile la propria volontà di procedere alla riscossione della sanzione di € 30.000,00, avvertendo la parte che, qualora non avesse spontaneamente provveduto, avrebbe proceduto alla riscossione coattiva.

Tale atto è senz'altro idoneo, posto che ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa, atto non soggetto a formule sacramentali ed avente l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Il tenore della missiva del 7.3.2011 appare sotto tale aspetto inequivocabile.

2. Venendo al merito della controversia si rileva quanto segue:

- il 12.8.2008 il Corpo Forestale dello Stato accertava che l'esistenza di lavori effettuati in totale difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata il 17.1.2007 n. 12 ("lavori di sbancamento a profondità variabile fino a metri 7 con asportazione di materiale ghiaioso di circa mq 2.400");
- l'appellato ha sostenuto che l'asportazione di terreno, in misura assai superiore all'autorizzazione, sarebbe stata la conseguenza di una frana accidentale determinata dalle avverse condizioni metereologiche;
- l'appellante depositava lo storico delle precipitazioni atmosferiche attestante la mancanza di precipitazioni atmosferiche sul luogo nel periodo precedente l'accertamento;

- l'appellato sosteneva infine di non essere stato l'autore della violazione, ma solamente il direttore dei lavori.

Ritiene questa Corte, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della violazione amministrativa contestata, posto che nel periodo precedente l'accertamento non si verificarono eventi atmosferici tali da poter cagionare fenomeni franosi.

Quanto alla responsabilità del [REDACTED] rileva, come affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 4366 del 2006) che *"in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati"*.

Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe

in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da [REDACTED]  
[REDACTED] che condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio

sostenute dalla Comunità Montana ~~Alc...~~ che liquida in complessivi € ~~...~~ per  
compensi e in € ~~...~~ per spese oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,  
Iva e cap come per legge.

Perugia, 11.5.2017

Il Presidente  
(dott. Silvio Magrini Alunno)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(~~...~~) (Sevizi)

CORTE APPELLO PERUGIA  
Sezione Civile  
Depositata in Cancelleria  
4 LUG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(~~...~~) (Sevizi)

